

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Moldova, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2014. C. 3027 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	191
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2014. C. 3053 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	193

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Comunicazione della Commissione europea al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni sulla Strategia europea per una maggiore crescita e occupazione nel turismo costiero e marittimo (COM)2014) 86 final (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e rinvio</i>)	195
ALLEGATO (<i>Proposta di documento finale</i>)	197

SEDE CONSULTIVA

Martedì 9 giugno 2015. — Presidenza del presidente Guglielmo EPIFANI.

La seduta comincia alle 11.35.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Moldova, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2014.

C. 3027 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Marietta TIDEI (PD) *relatore*, illustra il contenuto dell'Accordo in esame, che rientra nella strategia del cosiddetto Partenariato orientale (PO) costituisce il versante est della Politica europea di vicinato (PEV): il Partenariato orientale è stato formalmente lanciato nel maggio 2009 al vertice europeo di Praga, ed è inteso a stimolare processi di avvicinamento all'Europa da parte dell'Ucraina, della Bielorussia, della Moldova, dell'Armenia, della Georgia dell'Azerbaijan. Strumento essenziale del Partenariato orientale sono gli Accordi di associazione che comprendono la creazione di aree di libero scambio ampie ed approfondite tra ciascuno di questi paesi e l'Unione europea.

Dal punto di vista più strettamente commerciale, l'Accordo prevede norme per l'eliminazione dei dazi su importazioni ed esportazioni da parte dell'Unione europea — fatte salve alcune categorie del settore

agricolo e zootecnico considerate sensibili dall'Unione europea –, mentre da parte moldova è contemplata la riduzione dei dazi all'importazione sulla maggior parte dei prodotti, mentre per quelli maggiormente sensibili – anche qui prevalentemente di carattere agricolo e del settore dell'abbigliamento – è prevista una gradualità da tre a dieci anni.

Nel suo complesso l'Accordo si articola attorno a cinque fulcri fondamentali: la condivisione di valori e principi – quali la democrazia, il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali, lo Stato di diritto, lo sviluppo sostenibile e l'economia di mercato; una cooperazione più forte nella politica estera e di sicurezza, con particolare riguardo alla stabilità della regione – al proposito l'Accordo sancisce l'impegno per UE e Moldavia a cercare una soluzione praticabile alla questione della Transnistria, regione secessionista moldava sotto la protezione di fatto della Russia, non riconosciuta dal governo di Chisinau né tanto meno dalle Nazioni Unite; creazione di un'area di libero scambio ampia e approfondita; spazio comune di giustizia, libertà e sicurezza – con particolare riguardo ai profili migratori, alla lotta al riciclaggio, ai traffici illegali di droga e al crimine organizzato; cooperazione in 28 settori chiave.

Con riferimento al contenuto, il testo dell'Accordo si compone di un preambolo, 465 articoli organizzati in 7 Titoli, 35 Allegati relativi a questioni tecniche e ad aspetti normativi della UE soggetti a progressivo adeguamento da parte moldava, 4 protocolli riguardanti: la definizione della nozione di « prodotti originari » e i metodi di cooperazione amministrativa; l'assistenza amministrativa reciproca nel settore doganale; la partecipazione della Moldavia ai programmi dell'Unione europea. Al preambolo, che contiene le premesse sugli aspetti salienti delle relazioni bilaterali e dell'approccio generale dell'Accordo, fa seguito l'articolo 1, che istituisce un'associazione tra l'Unione ed i suoi Stati membri e la Moldavia, e ne enumera quindi le finalità, che sono le seguenti: promozione del graduale ravvicinamento

tra le Parti sulla base di valori comuni e di legami stretti e privilegiati, nonché rafforzamento dell'associazione della Moldavia alle politiche della UE e della sua partecipazione ai programmi ed alle agenzie europee; costituzione di un quadro adeguato per un dialogo politico rafforzato in tutti i settori di reciproco interesse; promozione, conservazione e rafforzamento di pace e stabilità a livello regionale ed internazionale; creazione delle condizioni per la graduale integrazione della Moldavia nel mercato interno della UE e sostegno al suo passaggio ad un'economia di mercato funzionante, anche attraverso il progressivo ravvicinamento della legislazione nazionale moldava con quella dell'Unione; potenziamento della cooperazione in materia di giustizia, libertà e sicurezza finalizzato al rafforzamento dello Stato di diritto e al rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali; creazione delle condizioni per una sempre più stretta cooperazione in altri settori di comune interesse.

Per quanto attiene agli ambiti di competenza della X Commissione Attività produttive, si segnalano in particolare il Titolo IV, rubricato *Cooperazione economica e in altri settori*, comprende gli articoli da 21 a 142, e contiene gli impegni delle Parti in 28 settori chiave, corrispondenti ad altrettanti Capi in cui il Titolo IV si articola quali ad esempio il Capo 5: Protezione dei consumatori; il Capo 10: Politica industriale e delle imprese; il Capo 14: Cooperazione nel settore dell'energia; il Capo 19: Turismo e Il Titolo V, rubricato *Scambi e questioni commerciali*, che comprende gli articoli da 143 a 412, che delineano i confini dell'area di libero scambio ampia e approfondita, e si articola in 15 Capi.

Passando al contenuto del disegno di legge di autorizzazione alla ratifica dell'Accordo, esso si compone di quattro articoli: i primi due contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica dell'Accordo e l'ordine di esecuzione del medesimo.

L'articolo 3 reca la copertura degli oneri finanziari derivanti dall'attuazione

dell'articolo 7, paragrafi 3 e 4 e dell'articolo 11 del Protocollo III allegato all'Accordo, valutati in 6.360 euro annui a decorrere dal 2016, ai quali si farà fronte con corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2016 e 2017 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Si riserva quindi di presentare la proposta di parere.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2014.

C. 3053 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Marietta TIDEI (PD) *relatore*, illustra il contenuto dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica ed i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2014, che è finalizzato all'associazione politica ed all'integrazione economica fra Unione europea e Ucraina.

L'Accordo si iscrive in un contesto che vede l'Ucraina nella posizione di partner chiave dell'Ue nell'ambito di quel Partenariato orientale (PO) che, a sua volta, rappresenta il quadro di riferimento delle relazioni con i sei vicini dell'est – Ucraina,

Armenia, Azerbaigian, Georgia, Moldova e Bielorussia – in seno alla PEV, la Politica europea di vicinato.

L'Accordo fa parte dei cosiddetti accordi di nuova generazione stipulati (o *in itinere*) dall'Ue con alcuni partner del PO (oltre l'Ucraina, Moldova e Georgia) il cui approccio innovativo, oltre a prevedere forme più strette di cooperazione e a riguardare una più vasta gamma di settori rispetto al PCA del 1998, si spinge fino a includere nella *partnership*, quale parte integrante della stessa, anche la creazione di del *Deep and Comprehensive Free Trade Agreement* (DCFTA); e quest'ultimo è finalizzato non solo all'incremento dell'interscambio commerciale (L'UE è il principale partner commerciale dell'Ucraina), ma anche alla progressiva armonizzazione regolamentare, in vista di un graduale inserimento del paese nel mercato unico europeo.

In materia di DCFTA (*Deep and Comprehensive Free Trade Agreement*), la relazione illustrativa rammenta che le aree di libero scambio instaurate dall'UE con i partner includono di norma aspetti che superano quelli eminentemente commerciali: si tratta di un approccio ad ampio raggio (*comprehensive*) inclusivo anche delle politiche nazionali in materia di appalti, concorrenza, proprietà intellettuale e sviluppo sostenibile. *Deep* si riferisce invece alle specifiche caratteristiche previste per il DCFTA volte a incidere sulle politiche commerciali dell'Ucraina e sulla modernizzazione della sua economia. Il DCFTA con l'Ucraina, «una delle più ambiziose iniziative in materia di liberalizzazione commerciale mai concluse dall'Ue con un partner», attraverso la completa eliminazione dei dazi all'importazione e la proibizione di quelli all'esportazione è volta a consentire un miglior accesso e, in seguito, la progressiva integrazione dell'Ucraina al mercato dell'Ue.

Sulla base dei dati forniti dalla Commissione europea, e ricordati nella relazione illustrativa, i benefici attesi per il Paese sono quantificabili in un incremento del prodotto nazionale lordo superiore al 6 per cento, con un aumento annuo nelle

esportazioni pari a 1 miliardo di euro (1,2 miliardi di euro annui in termini di reddito nazionale); i settori maggiormente avvantaggiati, secondo la Commissione, saranno tessile e abbigliamento, prodotti alimentari e metalli non ferrosi, mentre le nuove opportunità commerciali ed il miglioramento dei livelli produttivi saranno di stimolo agli investimenti, alla modernizzazione (soprattutto nel settore agricolo) e al miglioramento delle condizioni di lavoro.

Con riferimento al contenuto, il testo dell'Accordo si compone di un preambolo, 486 articoli organizzati in 7 Titoli, 43 allegati relativi a questioni tecniche e ad aspetti normativi dell'Ue soggetti a progressivo adeguamento da parte ucraina, e 3 protocolli riguardanti: I. definizione della nozione di « prodotti originari » e metodi di cooperazione amministrativa; II. assistenza amministrativa reciproca nel settore doganale; III. Partecipazione dell'Ucraina ai programmi dell'Unione.

Al preambolo, che contiene le premesse sugli aspetti salienti delle relazioni bilaterali e dell'approccio generale dell'Accordo, fa seguito l'articolo 1 che istituisce un'associazione tra l'Unione ed i suoi Stati membri e l'Ucraina, e ne enumera quindi le finalità, che sono le seguenti:

a) promozione del graduale ravvicinamento tra le parti sulla base di valori comuni e di legami stretti e privilegiati e nel rafforzamento dell'associazione dell'Ucraina alle politiche dell'Ue e la sua partecipazione ai programmi ed alle agenzie;

b) costituzione di un quadro adeguato per un dialogo politico rafforzato in tutti i settori di reciproco interesse;

c) promozione, conservazione e rafforzamento di pace e stabilità a livello regionale ed internazionale;

d) creazione delle condizioni per la graduale integrazione dell'Ucraina nel mercato interno dell'UE e sostegno al suo passaggio ad un'economia di mercato funzionante, anche attraverso il progressivo ravvicinamento della legislazione nazionale ucraina con quella dell'Unione;

e) potenziamento della cooperazione in materia di giustizia, libertà e sicurezza finalizzato al potenziamento dello stato di diritto e del rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali;

f) creazione delle condizioni per una sempre più stretta cooperazione in altri settori di comune interesse.

Con particolare riguardo agli ambiti di competenza della X Commissione, si evidenzia il Titolo IV rubricato *Scambi e questioni commerciali* che comprende gli articoli da 25 a 336 e rappresenta la parte negoziata separatamente e designata DCF-TA- *Deep and Comprehensive Free Trade Agreement* per la specificità delle tematiche contenute. Il DCFTA, in estrema sintesi, prevede l'eliminazione di quasi tutte le tariffe e barriere commerciali, la fornitura di servizi ed opportunità per gli investimenti.

Nella relazione illustrativa, con riferimento ai dazi precisa che dopo cinque anni dall'entrata in vigore, le Parti, su richiesta di una di esse, potranno consultarsi per decidere se accelerare ed estendere la portata della soppressione dei dazi doganali sugli scambi commerciali. Preposto a tale esercizio sarà il Comitato per il commercio, in sostanza un Comitato di associazione riunito *ad hoc*. I dazi doganali in vigore applicati dall'Ucraina (ed elencati nell'allegato IC) vengono soppressi nel corso di un periodo di transizione.

Per quanto concerne la proprietà intellettuale, sottolinea la relazione, Ue ed Ucraina si impegnano ad agevolare la produzione e la commercializzazione di prodotti innovativi e creativi nonché a tutelare in modo efficace i diritti di produzione e la commercializzazione di prodotti innovativi e creativi nonché a tutelare in modo efficace i diritti di proprietà intellettuale (articolo 157), i brevetti (articolo 219) e le invenzioni biotecnologiche (articolo 221), applicando i trattati internazionali vigenti, compresi: l'Accordo dell'OMC di cui all'allegato I-C (Accordo TRIPS); la Convenzione di Berna in ma-

teria di durata dei diritti di autore; la Dichiarazione di Doha; la Convenzione sulla diversità biologica del 1992.

In materia di indicazioni geografiche (IIGG) originarie dei territori delle Parti (articoli 201-211) la relazione rammenta che vengono determinate le condizioni e le modalità di applicazione, riconoscimento e protezione.

Il Titolo V rubricato *Cooperazione economica e settoriale* comprende gli articoli da 337 a 452. Il Titolo disciplina il dialogo su 28 materie.

Dell'Accordo fanno parte integrante, ai sensi dell'articolo 480, allegati e protocolli.

Quanto ai 43 allegati (alcuni dei quali suddivisi a loro volta in sotto-annessi), che si riferiscono per lo più ai titoli IV e V dell'Accordo, essi si sostanziano nell'inclusione dei documenti normativi e tecnici che formano l'*acquis* dell'UE a cui l'Ucraina è chiamata a uniformarsi. Si tratta di elenchi relativi, tra l'altro, a generi soggetti a determinate misure; standard tecnico-amministrativi da introdurre o rispettare; dazi doganali, barriere commerciali e non-tariffarie da sopprimere (con relativi tempi) ovvero principali normative di competenza dell'UE che l'Ucraina si impegna a recepire.

I 3 protocolli riguardano: 1. Protocollo relativo alla definizione della nozione di « prodotti originari » e ai metodi di cooperazione amministrativa; 2. Protocollo sull'assistenza amministrativa reciproca nel settore doganale; 3. Protocollo relativo a un accordo quadro tra l'Unione europea e l'Ucraina sui principi generali per la partecipazione dell'Ucraina ai programmi dell'Unione.

Per quanto concerne il contenuto del disegno di legge di autorizzazione alla ratifica dell'Accordo, esso si compone di quattro articoli: i primi due contengono rispettivamente l'autorizzazione alla ratifica dell'Accordo e l'ordine di esecuzione del medesimo.

L'articolo 3 reca la copertura degli oneri finanziari derivanti dall'attuazione dell'articolo 7, paragrafi 3 e 4 e dell'articolo 11 del Protocollo 2 allegato all'Accordo, valutati in euro 9.680 annui a

decorrere dal 2016, ai quali si farà fronte con corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2016 e 2017 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, nessuno chiedendo di parlare, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 11.50.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Martedì 9 giugno 2015. — Presidenza del presidente Guglielmo EPIFANI.

La seduta comincia alle 12.45.

Comunicazione della Commissione europea al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni sulla Strategia europea per una maggiore crescita e occupazione nel turismo costiero e marittimo. (COM)2014) 86 final.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 3 aprile 2014.

Tiziano ARLOTTI (PD), *relatore*, illustra la proposta di documento finale (vedi allegato) sottolineando che già attualmente l'Unione europea costituisce la prima destinazione turistica mondiale e vanta la maggiore densità e varietà di attrazione turistiche. Il nostro Paese rappresenta un *unicum* per la ricchezza e la bellezza del territorio e del patrimonio culturale e artistico e potrebbe garantire una offerta turistica senza confronti per qualità e dimensioni. Rileva che il documento finale

contiene una serie di osservazioni affinché sia definita una strategia coerente ed organica a livello europeo, sulla base della quale delineare anche una strategia nazionale, che utilizzi tutti i mezzi disponibili, ivi inclusi quelli finanziari, allo scopo di offrire al sistema turistico europeo, con particolare riguardo a quello marittimo, strumenti utili a rafforzare e qualificare l'offerta in termini coerenti con le peculiarità dei territori e rispettosi dell'ambiente. Aggiunge che appare opportuno verificare la possibilità di introdurre una normativa in materia di rilascio e rinnovo delle concessioni demaniali marittime ad

uso turistico-ricreativo che tenga conto della specificità italiana, per rilanciare gli investimenti in innovazione e qualificazione delle imprese turistiche che operano sul demanio marittimo e superare l'attuale incertezza che danneggia gli operatori del settore. Auspica infine che sia al più presto ripreso il lavoro del tavolo tecnico convocato presso il Ministero dell'economia e delle finanze.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.20

ALLEGATO

Comunicazione della Commissione europea al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni sulla Strategia europea per una maggiore crescita e occupazione nel turismo costiero e marittimo. (COM)2014) 86 final.

PROPOSTA DI DOCUMENTO FINALE

La X Commissione Attività produttive, esaminata, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, la comunicazione della Commissione recante la Strategia europea per il turismo costiero e marittimo (COM(2014)86);

preso atto degli utili elementi di conoscenza e valutazione acquisiti nel corso delle audizioni svolte;

considerato che:

già attualmente l'Unione europea rappresenta la prima destinazione turistica mondiale e vanta la maggiore densità e varietà di attrazioni turistiche;

il turismo genera oltre il 5 per cento del PIL dell'UE, impiegando circa il 5,2 per cento degli occupati totali (circa 9,7 milioni di lavoratori) in circa 1,8 milioni di imprese. Nel 2013 il numero di pernottamenti nelle strutture turistico-ricettive dell'UE 28 ha registrato il massimo storico di 2,6 miliardi, con un aumento del 1,6 per cento rispetto al 2012, facendone il terzo ramo di attività economica dell'Unione;

per quanto riguarda l'Italia, nel 2014 il contributo diretto e indiretto del settore al PIL è stato di 162 miliardi di euro, con un'incidenza del 10.1 per cento, superiore alla media europea. Nello stesso anno il contributo diretto e indiretto del settore in termini di occupazione è dell'11,4 per cento con un numero di posti di lavoro di 2.553.000 unità;

rilevato in particolare che il turismo costiero e marittimo nell'UE occupa quasi 3,2 milioni di persone, di cui il 45 per cento di età compresa fra i 16 e i 35 anni;

le previsioni per il prossimo futuro delineano uno scenario caratterizzato da un considerevole incremento della domanda turistica, specie di provenienza dalle economie emergenti e l'Europa, per la varietà dei paesaggi e dei territori, del patrimonio artistico e culturale che la contraddistingue può legittimamente candidarsi a consolidare la posizione di leader globale del settore;

tali considerazioni valgono a maggior ragione per il nostro Paese che, costituendo un *unicum* anche all'interno dell'Unione europea per la ricchezza e la bellezza del territorio e del patrimonio culturale e artistico, anche in considerazione dell'estensione e della varietà delle sue coste, potrebbe garantire una offerta turistica senza confronti per qualità e dimensioni;

valorizzare la naturale vocazione turistica dell'Italia, in termini sostenibili e rispettosi del territorio, dovrebbe rappresentare una priorità per il contributo rilevantisimo che potrebbe derivarne ai fini della ripresa economica e dell'occupazione, pur disponendo l'UE di una competenza limitata in materia di turismo, potendo essa soltanto completare l'azione degli Stati membri con lo specifico obiettivo di promuovere la competitività delle

imprese dell'Unione in tale settore, appare evidente che l'adozione della comunicazione in esame rappresenta una preziosa occasione che non deve essere sprecata per delineare una strategia coerente ed organica;

tale occasione appare particolarmente preziosa per l'Italia che subisce la concorrenza sempre più agguerrita di altri Paesi, anche a causa degli effetti negativi prodotti dalla frammentazione delle competenze tra diversi livelli di governo, dalla dispersione delle politiche e degli interventi, ivi compresi quelli relativi alla promozione, al marketing, all'incrocio tra domanda e offerta e alla qualificazione dei servizi turistici, dalla carenza di grandi operatori turistici nazionali, con conseguente spreco di risorse e scarsa efficienza degli interventi di sostegno;

considerato infine il parere della XIV Commissione approvato il 23 luglio 2014,

esprime una valutazione positiva

con le seguenti osservazioni:

a) Il Governo italiano si faccia promotore, a livello europeo, affinché sia definita, traendo spunto dalla comunicazione in esame, una strategia coerente ed organica a livello europeo, sulla base della quale delineare anche una strategia nazionale, che utilizzi tutti i mezzi disponibili, ivi inclusi quelli finanziari, allo scopo di offrire al sistema turistico europeo, con particolare riguardo a quello marittimo, strumenti utili a rafforzare e qualificare l'offerta in termini coerenti con le peculiarità dei territori e rispettosi dell'ambiente;

b) in particolare, in considerazione dell'aumento della concorrenza da parte di destinazioni a basso costo, si intervenga per la promozione e lo sviluppo di tutte le potenzialità del turismo sostenibile e di qualità, valorizzando il patrimonio culturale, ambientale, paesaggistico e artistico proprio dell'Europa, e in particolare dell'Italia;

c) si promuova l'adozione di una iniziativa volta a considerare i porti turistici come imprese turistiche in modo da consentirne l'accesso alle iniziative e alle risorse finanziarie riservate al turismo marittimo e costiero;

d) siano adottate misure per promuovere il turismo fuori stagione, puntando in particolare sulla clientela costituita dai cittadini della terza età;

e) siano adottate iniziative per migliorare la formazione e le competenze del personale del settore, sfruttando le possibilità a disposizione, partire dal programma Erasmus+;

f) si favorisca la realizzazione di portali europei che sfruttino gli strumenti informatici e le nuove tecnologie per svolgere sia attività di informazione e promozione sia prestazione di servizi, posto che i maggiori portali online sono tutti non europei;

g) si colga l'occasione offerta dall'avvio di una politica europea per il turismo, specie marittimo, per correggere le disfunzioni che contraddistinguono l'assetto delle competenze e le politiche sino ad ora assunte a livello nazionale, in modo da superare la dispersione e la frammentazione delle iniziative e degli interventi nel settore. A tale proposito, risulta apprezzabile la modifica prospettata, nel disegno di legge costituzionale all'esame del Parlamento italiano, con riferimento all'articolo 117, lettera s), che riconduce alla competenze statali le disposizioni generali e comuni sulle attività culturali e sul turismo;

h) sia assicurato l'integrale ed efficiente utilizzo di tutte le risorse disponibili per la promozione del turismo marittimo e costiero per il periodo 2014-2020. A tal proposito, merita apprezzamento l'impegno della Commissione, preannunciato nella comunicazione in esame, per la predisposizione di linee guida per l'utilizzo dei diversi strumenti finanziari messi a disposizione dell'UE, soprattutto in considerazione del fatto che le caratteristiche

trasversali del settore consentono l'attivazione di diversi programmi tematici dell'UE (fondi strutturali, COSME, Erasmus, Horizon 2020);

i) tali considerazioni valgono soprattutto per quanto riguarda il livello nazionale, posto che l'accordo di partenariato per l'utilizzo dei fondi strutturali 2014-2020 prevede finanziamenti al settore turistico sia nell'obiettivo tematico 3 (competitività dei sistemi produttivi – con 7,8 miliardi totali) che nell'obiettivo tematico 6 (tutela dell'ambiente e valorizzazione delle risorse culturali e ambientali – 4,4 miliardi totali). In proposito, occorre quindi assicurare, in sede di attuazione dell'Accordo, la coerente definizione e realizzazione di programmi e progetti volti a promuovere la crescita e la modernizzazione del turismo costiero e marittimo;

j) si verifichi la possibilità di ricorrere anche ad ulteriori risorse finanziarie, mediante l'attivazione della Banca europea per gli investimenti, in particolare per la qualificazione dell'offerta turistica delle piccole e medie imprese del settore;

k) si verifichi la possibilità di introdurre una normativa in materia di rilascio e rinnovo delle concessioni demaniali marittime ad uso turistico-ricreativo che tenga conto della specificità italiana, per rilanciare gli investimenti in innovazione e qualificazione delle imprese turistiche che operano sul demanio marittimo e superare l'attuale incertezza, verificando la fattibilità di tutte le soluzioni emerse in questi anni dal confronto con le organizzazioni degli imprenditori che operano sul demanio marittimo e riprendendo il lavoro del tavolo tecnico convocato presso il Ministero dell'economia e delle finanze.